



**SCHEDA DI LETTURA DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI  
RIGUARDANTI LE AUTONOMIE TERRITORIALI DEL D.L. 201/2011  
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento  
dei conti pubblici"  
(fonte Relazione tecnica al provvedimento)**

**Articolo 13 - Anticipazione sperimentale dell'Imposta municipale propria**

L'Imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili (art. 8, comma 1). **Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.**

Il comma 2 dell'art. 8 stabilisce che il presupposto dell'Imposta municipale propria è il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. La base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal decreto Monti medesimo.

**L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.**

L'aliquota è ridotta allo **0,4** per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, **con un margine di manovrabilità da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali.**

L'aliquota è **ridotta allo 0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso industriale, con manovrabilità dell'aliquota fino allo 0,1 per cento. **I comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 per cento** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo**

**ammontare, euro 200** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

**I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.** In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

**È prevista, inoltre, la riserva a favore dello Stato di una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e delle relative pertinenze l'aliquota di base.**

<b>Imposte sostituite dall'imposta municipale propria sul possesso</b>	<b>Gettito stimato</b>
<b>IRPEF e Addizionali regionale e comunale su redditi fondiari relativi a immobili non locati</b>	<b>1,6</b>
<b>ICI</b>	<b>9,2</b>
<b>Totale</b>	<b>10,8</b>

in miliardi di euro

La base imponibile dell'imposta municipale sul possesso "sperimentale" è stata stimata in circa **4.260** miliardi di euro, considerando, prudenzialmente, un abbattimento della base imponibile per alcune esenzioni previste, non stimabili in modo puntuale.

Applicando l'aliquota del 7,6 per mille, tranne per le abitazioni principali e relative pertinenze, alle quali si applica l'aliquota del 4 per mille, si ottiene un gettito complessivo di circa **21,805 miliardi di euro**, di cui circa 18 miliardi di euro riferibili agli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e circa 3,8 miliardi di euro relativi alle prime case e pertinenze.

Pertanto, l'introduzione dell'imposta municipale sperimentale sul possesso produce i seguenti effetti differenziali in termini di gettito:

<b>IMU sperimentale</b>	<b>21,8</b>
<b>ICI a normativa vigente</b>	<b>-9,2</b>
<b>IRPEF ed addizionali su redditi fondiari relativi a immobili non locati</b>	<b>-1,6</b>
<b>Variazione</b>	<b>+ 11</b>
<i>- di cui riserva allo Stato</i>	+ 9
<i>- di cui maggiori entrate a favore dei comuni</i>	+ 2

in miliardi di euro

Di seguito la distribuzione della variazione di gettito della nuova imposta municipale propria a livello territoriale

<b>Totale variazioni di gettito</b>	<b>Variazione di gettito imposta municipale</b>
<b>TOTALE NAZIONALE</b>	<b>11.005</b>
<b><i>Comuni delle Regioni a statuto ordinario</i></b>	<b>9.700</b>
<b><i>Comuni delle Regioni a statuto speciale</i></b>	<b>1.305</b>
Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano, Valle d'Aosta	535
Sardegna	244
Sicilia	526

in milioni di euro

### **Comma 17**

All'incremento di entrata per i comuni stimato in euro 2.000 milioni annui corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sui fondi sperimentale di riequilibrio e perequativo, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, e sui trasferimenti erariali, per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna. Per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il recupero delle maggiori entrate avviene con la procedura di cui all'articolo 27 della legge n. 42/2009. Conseguentemente, l'effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica è stimato in euro 2.000 milioni annui.

### **Commi 18 e 19**

I commi 18 e 19 intervengono sui cespiti che alimentano il fondo sperimentale di riequilibrio includendovi anche la compartecipazione IVA per tutto il triennio di sperimentazione del fondo (2012-2014). Di conseguenza per il medesimo triennio non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 23 del 2011 nella parte che disciplina l'assegnazione del gettito della compartecipazione IVA per regione, suddiviso per il numero di abitanti dei comuni. La compartecipazione dovrebbe essere distribuita secondo i criteri del fondo sperimentale in cui è confluito il relativo gettito.

### **Comma 20**

La disposizione prevede l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

### **Articolo 14 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**

La norma introduce una serie di disposizioni volte all'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi dei servizi indivisibili dei comuni. Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo tributo, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

I criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa sono stabiliti con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012 su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Alla tariffa così determinata (comma 13) si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona in cui lo stesso è ubicato. **Tale maggiorazione, determina a decorrere dall'anno 2013 un incremento di entrata per i comuni stimata in euro 1.000 milioni annui alla quale corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sui fondi sperimentale di riequilibrio e perequativo**, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, e sui trasferimenti erariali, per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna. Per i comuni delle

regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il recupero delle maggiori entrate. Conseguentemente, l'effetto combinato dei commi 13 e 13-bis determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica stimato in euro 1.000 milioni annui.

I commi da 15 a 21 prevedono specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, che sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Tali agevolazioni si applicano anche alla maggiorazione prevista per i servizi indivisibili.

Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Per il bilancio dei comuni la disposizione, per quanto concerne la componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, rappresenta un riordino dell'intera disciplina con la garanzia che il sistema tariffario copra i costi d'investimento e di esercizio della gestione medesima. L'introduzione della componente relativa ai servizi indivisibili dei comuni, avrà effetti positivi assicurando un maggior gettito comunale.

#### ***Comma 14***

**All'incremento di entrata per i comuni stimato in euro 1.000 milioni annui corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sui fondi sperimentale di riequilibrio e perequativo**, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, e sui trasferimenti erariali, per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna. Per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il recupero delle maggiori entrate avviene con la procedura di cui all'articolo 27 della legge n. 42/2009. Conseguentemente, l'effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica è stimato in euro 1.000 milioni annui.

#### ***Art. 18 - Clausola di salvaguardia***

La disposizione modifica il decreto legge 98 del 2011 (manovra estiva), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo che "A decorrere dal 1° ottobre 2012 sino al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.



Di seguito gli effetti finanziari nel triennio 2012-2014:

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<i>Variazione aliquota 10%</i>	1.162	4.648	5.810
<i>Variazione aliquota 21%</i>	2.118	8.471	10.590
<b>Totale</b>	<b>3.280</b>	<b>13.119</b>	<b>16.400</b>

*in milioni di euro*

Il predetto gettito sostituisce parzialmente quello previsto a legislazione vigente, per effetto del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, pari rispettivamente a 4 miliardi di euro per l'anno 2012, 16 miliardi di euro per l'anno 2013 e 20 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014, da conseguire attraverso la riduzione delle agevolazioni fiscali e assistenziali. La parte non coperta dalla disposizione in esame rimane a carico delle maggiori risorse previste dal decreto Monti.

**Art. 23 - Riduzione dei costi di funzionamento di Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e Province**

**Commi 4 e 5**

Sono previste modalità di gestione accentrata degli appalti **(nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici)** per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia..

**Commi 14-20**

Viene previsto un intervento di carattere strutturale con riguardo **all'assetto istituzionale delle Province**, con misure che investono le funzioni gli organi.

In particolare si definiscono quali organi della Provincia il Consiglio provinciale (composto da non più di 10 membri) e il Presidente.

E' prevista la decadenza degli attuali organi in carica al momento dell'entrata in vigore delle leggi regionale o statali che definiranno il trasferimento delle funzioni e delle relative risorse (aprile 2012).

Le risorse umane, finanziarie e strumentali rimangono legate alle funzioni che si trasferiscono e i risparmi appaiono verosimilmente destinati a prodursi nel tempo, attraverso la futura razionalizzazione dell'assetto organizzativo e lo sfruttamento delle economie di scala.

**Il risparmio di spesa associabile al complesso normativo in esame che la relazione tecnica stima in 65 milioni di euro lordi è destinato a prodursi dal 2013.**

## **Comma 22**

Viene prevista la gratuità di tutte le cariche elettive degli enti territoriali non previsti dalla costituzione.

## **Art. 27 - *Dismissioni immobili***

Le norme recate si prefiggono l'obiettivo di velocizzare ed ottimizzare il corretto utilizzo degli immobili appartenenti, in particolare, allo Stato ed agli enti territoriali, attraverso un'ampia gamma di strumenti, intervenendo anche su aspetti procedurali per una loro semplificazione. Tra l'altro, tale ottimizzazione, da un lato, fa emergere in modo più chiaro la parte del patrimonio immobiliare utilizzata per finalità istituzionali e, da un altro lato, agevola e velocizza la 'trasformazione' degli altri immobili in risorse finanziarie.

Il **comma 1** sostanzialmente affida all'Agenzia del Demanio il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, anche consortili, e fondi immobiliari in cui Stato ed enti territoriali, unitamente agli enti vigilati, conferiscono i propri immobili ovvero i diritti reali posseduti sugli immobili. L'Agenzia del Demanio, poi, oltre a verificare la fattibilità dell'operazione, partecipa alle società costituite, apportando immobili statali ovvero aderendo quale soggetto finanziatore, e seleziona con procedure di evidenza pubblica eventuali soggetti privati partecipanti. Se del caso, l'Agenzia può avvalersi di soggetti terzi specializzati nel settore.

I rapporti tra Agenzia del Demanio ed i partecipanti sono regolati con apposito atto, dove è contenuta anche la ripartizione delle spese sostenute nel caso di annullamento dell'iniziativa.

I beni conferiti alla società, comunque, mantengono il regime giuridico loro proprio, a garanzia del rispetto dell'uso pubblico eventualmente preesistente.

La disciplina introdotta, anche attraverso il collocamento delle partecipazioni o delle quote dei fondi, consente, una volta valorizzati i beni immobili, il conseguimento di nuove e maggiori entrate per la finanza pubblica. Entrate che si è ritenuto prudente non quantificare, attesi i tempi non immediati di realizzazione delle iniziative e l'opportunità di attendere la concretizzazione dei proventi medesimi.

Di converso, non sono ascrivibili effetti finanziari negativi dalla disposizione.

Il **comma 2** si pone il fine di realizzare una migliore cooperazione e pianificazione delle iniziative in materia di territorio da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. Soprattutto alle Regioni – ma nel caso di territori più circoscritti l'iniziativa può essere anche a livello locale – è affidato il compito di promuovere iniziative volte alla formazione di programmi unitari di valorizzazione per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili pubblici. Attraverso i programmi unitari di valorizzazione, gli immobili individuati devono trovare un'adeguata valorizzazione in coerenza con lo sviluppo territoriale, fungendo anche da elemento di stimolo ed attrazione di investimenti.



**Nel caso la valorizzazione degli immobili appartenenti allo Stato comporti la loro vendita, una parte del ricavato compresa tra il 5 ed il 15% è corrisposta a richiesta all'ente territoriale interessato.**

La disposizione, poi, delinea gli aspetti procedurali, ponendo esplicite garanzie volte a presidiare il rispetto dei beni assoggettati o assoggettabili a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oltre a dettare specifiche regole per gli immobili in uso al Ministero della Difesa.

Le norme introdotte, non recano effetti finanziari negativi in virtù delle cautele dalle stesse previste, sono suscettibili, per un verso, di generare maggiori entrate dirette derivanti dalla vendita di immobili e, per un altro verso, di stimolare o potenziare eventuali investimenti per lo sviluppo del territorio, incrementando altresì i servizi pubblici locali, ivi inclusi quelli inerenti alle politiche abitative.

Il **comma 9** è norma ordinamentale, volta a superare la rigida prescrizione, nell'ambito del federalismo demaniale, di applicare una sola volta la possibilità di devoluzione agli enti territoriali di beni immobili statali appartenenti al patrimonio culturale.

**Commi 9-17.** Le disposizioni introducono la possibilità, per il Ministero della giustizia, di individuare beni immobili statali suscettibili di valorizzazione e di dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante la loro permuta con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari.

Vengono, inoltre, previste specifiche disposizioni volte a coinvolgere gli enti locali per velocizzare l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie e per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, nonché volte a realizzare la sdemanializzazione degli eventuali immobili demaniali, d'intesa con l'Agenzia del Demanio.

## ***Art. 28 - Concorso alla manovra degli Enti territoriali***

### **Comma 1.**

Determina effetti positivi per 2.085 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2012.

Il comma prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2011 l'aliquota di base della addizionale regionale all'IRPEF, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, destinata alla copertura del fabbisogno sanitario nazionale di parte corrente, passa dallo 0,9 per cento a 1,23 per cento. L'incremento determina un maggior gettito di 2.085 milioni di euro cui corrisponde una riduzione di pari importo della compartecipazione IVA destinata al finanziamento del fabbisogno sanitario.

### **Comma 2.**

Determina effetti positivi per 130 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2012.

Il comma stabilisce che la nuova aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF introdotta dal comma 1 e pari a 1,23 per cento si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il maggior gettito della regione Siciliana, pari a 130 milioni, determina una riduzione del fondo sanitario nazionale per pari importo e quindi un corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

### **Comma 3.**

Determina effetti positivi per 920 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2012.

Il comma prevede che, a decorrere dall'anno 2012, le autonomie speciali e i comuni delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, rispettivamente, un contributo di euro 860 milioni annui e di 60 milioni di euro annui.

Il comma prevede, inoltre, che fino alla emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge n.42/2009, al fine di garantire il contributo di 920 milioni, tale importo, al netto del recupero già effettuato a valere sul fondo sanitario della regione Siciliana per 130 milioni, è accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali in misura proporzionale alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009.

### **Comma 5**

Non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

La presente disposizione è rivolta a precisare che le erogazioni a titolo di compartecipazione IVA da parte dello Stato sono ridotte in considerazione del maggior gettito derivante a ciascuna Regione dall'incremento dell'aliquota IRPEF.

### **Comma 6**

Non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma, nel chiarire che le quote del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale (finanziamento dei livelli essenziali di assistenza), accantonate in attuazione dell'articolo 77-quater, commi 4 e 5, del decreto-legge 112/2008, rimangono indisponibili, fino al verificarsi delle condizioni che ne consentono la relativa erogazione in favore delle Regioni, dispone che, in mancanza di erogazione, restino accantonate per un periodo non superiore al quinto anno successive a quello di iscrizione in bilancio. Infatti, ai sensi della vigente legislazione (articolo 1, comma 68, della legge 191/2009) una quota del predetto finanziamento viene erogata alle regioni solo in seguito alla verifica positiva di una serie di adempimenti in ambito sanitario, effettuata dal Comitato permanente per la verifica

dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

### **Comma 7**

Determina effetti positivi per 1.450 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2012

Il comma prevede, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e, successivamente, del Fondo perequativo, come determinati in attuazione del decreto legislativo n. 23 del 2011, per quanto riguarda i comuni delle regioni a statuto ordinario, nonché, per i comuni della Sicilia e della Sardegna, una riduzione dei tradizionali fondi gestiti dal Ministero dell'interno. Tale intervento determina, a decorrere dall'anno 2012, un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo pari a 1.450 milioni di euro annui.

### **Comma 8**

Determina effetti positivi per 415 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2012.

Il comma prevede, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e, successivamente, del Fondo perequativo, come determinati in attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, per quanto riguarda le province delle regioni a statuto ordinario, nonché, per le province della Sicilia e della Sardegna, una riduzione dei tradizionali fondi gestiti dal Ministero dell'interno. Tale intervento determina, a decorrere dall'anno 2012, un miglioramento sul saldo netto da finanziare per un importo pari a 415 milioni di euro annui.

### **I commi 9, 10 e 11**

Non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica

I commi 9 e 10 sono esclusivamente finalizzati a disciplinare i criteri per il riparto delle riduzioni di cui ai commi 7 e 8 tra i singoli enti locali. Il comma 11, invece, fa venir meno la clausola di salvaguardia relativa alla ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio delle province.

*12 dicembre 2011*

